



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Ministro per la Semplificazione Normativa  
*Ufficio legislativo*

Spett.le CONFARTIGIANATO  
Direzione Relazioni Istituzionali  
Via San Giovanni in Laterano n. 152  
ROMA

c.a. Dott.ssa Stefania Multari

**Oggetto: Richiesta di parere interpretativo del comma 3, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160**

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, prot. n. 1443 dell'8 novembre 2010, relativa all'ambito di applicazione del Regolamento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

1- L'articolo 5, comma 3 del d.P.R. n. 160 del 2010 prevede che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata allo sportello unico per le attività produttive "è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241". Tale previsione è stata inserita nel testo regolamentare per adeguarlo alla novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, di cui all'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Rispetto al testo del regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010, non compare più nell'articolo 5, comma 3, l'inciso "ove necessario", di talché potrebbe essere ingenerato il dubbio nell'interprete che la disposizione attuale imponga, in ogni caso ed a prescindere dalle discipline legislative settoriali, l'allegazione alla SCIA di dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e elaborati tecnici.

2- Il previgente articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevedeva che la DIA fosse corredata dalle autocertificazioni, certificazioni e attestazioni «*normativamente richieste*», ciò che implicava l'applicazione, secondo i casi, delle relative normative "di settore", nelle quali erano previsti gli specifici documenti da presentare a corredo della DIA. In linea con detto indirizzo, il nuovo articolo 19 deve essere interpretato quale "disposizione di principio" rispetto alle singole normative di settore, che disciplinano nel dettaglio, individuandola, la specifica documentazione che deve essere di volta in volta allegata alla SCIA.

Una opposta lettura del dato normativo determinerebbe il paradosso di ritenere abrogate tutte le normative di settore che disciplinano le singole ipotesi in cui è richiesta la presentazione della SCIA per l'avvio delle attività produttive, con la conseguenza di innovare radicalmente e irragionevolmente l'ordinamento giuridico, privandolo delle discipline settoriali che regolano lo svolgimento delle singole attività.

Ulteriore e rilevante argomento a favore della tesi esposta, è che lo stesso articolo 19, nella sua versione rinnovata, prevede espressamente che "tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici *necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione*". La previsione richiamata non potrebbe essere letta nel senso di legittimare l'amministrazione competente, nell'esercizio del suo potere, a richiedere una documentazione diversa da quella normativamente richiesta dalle singole discipline settoriali e ritenuta, per tale via, "necessaria".

In conclusione, ad avviso dello scrivente Ufficio, il confronto tra le due versioni

dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 (*ante e post* novella recata dalla legge n. 122 del 2010) porta ad escludere l'obbligo di allegare sempre alla SCIA tutta la documentazione ivi elencata. Infatti, ora come allora, restano salve, e quindi applicabili, le singole discipline di settore, alle quali soltanto spetta di dettare la disciplina di dettaglio e, segnatamente, di fissare la documentazione di volta in volta necessaria per la presentazione della SCIA.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Cons. Giuseppe Chinè)

